

Deontologia veterinaria

di **Maria Teresa Semeraro**

Avvocato, Bologna

La libera professione è compatibile con lo svolgimento di un'attività commerciale?

Mi è capitato spesso di imbattermi in strutture che offrono servizi di natura medica e commerciale insieme: ad esempio clinica veterinaria e toelettatura, oppure ambulatorio con annesso negozio e pensione per animali, ecc. Possono i veterinari o la loro strutture essere proprietari di queste diverse attività? (A.V.)

Le Associazioni Professionali di veterinari possono avere ad oggetto solo ed esclusivamente l'esercizio di attività medico veterinaria.

L'attività di toelettatura degli animali non può, dunque, esercitarsi in capo all'Associazione Professionale. Per essere ancora più precisa, l'attività di toelettatura e/o la gestione di una pensione per cani non può essere indicata nello Statuto di una Associazione Professionale tra le attività dei medici veterinari.

I veterinari possono, però, essere soci di società in accomandita semplice, s.a.s., sia società in nome collettivo, s.n.c., sia società a responsabilità limitata, s.r.l. sia società di capitali, s.p.a., aventi ad oggetto non certo l'esercizio dell'attività libero professionale, ma l'approntamento di mezzi e servizi per espletare l'attività di toelettatura, pensione per animali ecc. ecc. È, dunque, possibile, che i veterinari A), B), C) esercitino attività libero professionale in regime individuale e/o associato, in ambulatorio medico veterinario ubicato vicino e/o all'interno di locali in cui una società (s.n.c., s.r.l. ecc.) di cui i medesimi veterinari A), B), C) siano soci, gestisca attività di toelettatura e/o di pensione di animali, assumendo terzi per l'espletamento di tale attività.

Ritenuta la legittimità della costituzione di tale società, occorre,

però, valutare di volta in volta se, nel caso concreto, si possa verificare la violazione dell'art. 52 II° comma del codice deontologico per i medici veterinari.

A mò di esempio, se a fronte di una dermatite di un cane e/o di un gatto il veterinario che è anche socio della società che gestisce la toelettatura di animali, consigli ripetuti lavaggi e/o tosature che poi si rivelino inutili ai fini terapeutici, si potrebbe parlare di violazione della suddetta norma deontologica.

Ritengo tuttavia, per la delicatezza dell'argomento e l'opportunità che la categoria si attenga ad univoche interpretazioni, rimandare il lettore ad un imminente pronunciamento ufficiale della FNOVI che ha già espresso in più occasioni un'interpretazione restrittiva delle norme generali del Codice Deontologico ritenendo incompatibile la coesistenza negli stessi ambienti di attività professionale ed altre attività. ■

Distanze fra ambulatori, deontologia e intuitus personae

Una grossa clinica veterinaria sta per aprire a poche decine di metri dal mio studio veterinario e nello stesso condominio. Due strutture veterinarie così affiancate non determinano una situazione quantomeno imbarazzante e ridicola per la clientela e per l'intera categoria dei veterinari? Come può intervenire l'Ordine? È vero che deve rivolgersi alla FNOVI? (V.T.)

Devo premettere che non esiste nessuna norma di diritto civile e/o urbanistica che regoli le distanze tra gli ambulatori veterinari.

La ragione è che la professione ve-

terinaria rientra tra le attività di lavoro intellettuale e non è annoverata tra le attività di natura commerciale cosicché, a differenza di queste ultime, non gode della tutela delle distanze tra i locali (ambulatori) in cui viene esercitata.

Ciò che distingue il lavoro intellettuale e la sua disciplina dalle attività commerciali e/o artigianali è che il rapporto di lavoro intellettuale è regolato dall'intuitus personae. Certo che comprendo il problema perché è vero che una struttura con le caratteristiche di una clinica veterinaria ubicata nelle strette vicinanze dell'ambulatorio ben può creare problemi in quanto oggi viviamo, nel così detto mondo dell'immagine e, quindi, una parte della clientela potrebbe sentirsi attratta dalla dicitura "clinica veterinaria" ritenendola un luogo in cui possa essere erogata una assistenza zootecnica più completa. Ciò, però, è vero anche se la clinica fosse a mt. 200 o 100 di distanza.

A questo punto, giustamente, il dott. T. si chiederà il significato dell'art. 15 II° comma codice deontologico che così dispone: "La scelta del luogo in cui aprire una delle strutture sanitarie consentite per l'esercizio professionale è libera; peraltro, dovendo aprirla nelle immediate vicinanze di quella di un collega, va preventivamente chiesto ed ottenuto il consenso dell'Ordine" e quale sia l'ambito di intervento dell'Ordine al riguardo. Tale norma non assume il valore di un vero e proprio limite/divieto all'apertura di due ambulatori veterinari, affacciati, per esempio, su una medesima strada, piazza o addirittura cortile. La sua ratio è quella di evitare che attraverso, per esempio, l'apertura di un ambulatorio in un locale attiguo ad altro ambulatorio veterinario, sia effettivamente possibile sviare la clientela da un

veterinario all'altro.

Il controllo che l'Ordine deve, dunque, effettuare non si può concretizzare solo nella misurazione della distanza ma deve tradursi in una tutela che prevede una valutazione discrezionale degli interessi in gioco che non sono la tutela dei redditi degli iscritti ma la garanzia del libero esercizio, per tutti gli iscritti, della professione veterinaria. Nel caso de quo, dunque, non può essere censurato per omissione di atti di ufficio l'Ordine che, per quanto ho capito, ha risposto alla segnalazione del dott. T. inviandogli il parere della FNOVI a cui, legittimamente il Presidente di un Ordine può riferirsi. Il dott. T. potrà, invece, sollecitare l'Ordine medesimo affinché promuova un procedimento disciplinare qualora i veterinari titolari della clinica veterinaria de qua non avessero chiesto preventivamente il consenso previsto, ex art. 15 II° comma c.d.

Impianto radiografico per diagnostica veterinaria

Contro i rischi derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti è obbligatorio stipulare un'assicurazione con l'INAIL?

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 20.02.1958 N° 93 così come dall'art. 1 della L. 30.1.1968 N° 47 e dall'art. 12 della L. 10.5.1982 N° 251 il possessore di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso è obbligato a stipulare l'assicurazione obbligatoria con l'INAIL contro i rischi provocati dalle radiazioni.

La questione è già stata esaminata dalla Corte Costituzionale che con sentenza N° 100/91 ha dichiarato la costituzionalità di detto obbligo.

I giudici costituzionali hanno infatti ritenuto: "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe". (Avv. M.T.S.) ■

"Trovatelli di proprietà" e diritto all'onorario

Ho effettuato una prestazione chirurgica su un cane ritrovato in stato di abbandono da un

mio cliente. Dopo alcuni giorni si è fatto vivo il proprietario del cane (non tatuato) impegnandosi al pagamento dell'intervento e delle cure. Il finale è che il cane è ancora presso il mio cliente e io non sono stata pagata da nessuno. (R.C.)

Non posso che affermare, senza ombra di dubbio, che cliente della veterinaria è il soggetto che le ha chiesto di effettuare la prestazione medico veterinaria nell'interesse del cane.

Obbligato, pertanto, al pagamento dell'onorario della veterinaria curante è colui/colei che, a prescindere dal rapporto di detenzione/possesso temporaneo/proprietà dell'animale, ha richiesto l'assistenza zootecnica a favore dell'animale.

Per il veterinario, ai fini del pagamento della sua prestazione, è, infatti, irrilevante se l'animale sia o non sia di proprietà del soggetto che gli si rivolge per richiederle una prestazione medico veterinaria. Nel caso de quo se, il proprietario del cane ha prestato il suo assenso all'intervento chirurgico dichiarando tale sua volontà direttamente alla dottoressa R., allora, e solo per questo motivo, quest'ultima potrà ritenere anche il proprietario tenuto a pagarle l'onorario in solido con il detentore del cane.

(Avv. M.T.S.) ■

Maldicenze del negoziante contro il veterinario

Come posso tutelarmi nei confronti di un negoziante di articoli per animali che parla male di me ai suoi clienti? (R.C.)

In merito alla richiesta della dottoressa R. posso solo consigliarle di accertarsi per bene di quanto segue: **a)** quali siano state le parole e/o le espressioni precise che la/il maldicente hanno proferto contro di lei, **b)** la disponibilità di colei/colui che le ha riferito delle maldicenze di recarsi in la dottoressa presso i Carabinieri e/o la polizia e/o un avvocato per sporgere denuncia contro la/il maldicente.

Verificati questi fatti la dottoressa potrà rivolgersi ad un avvocato al fine di valutare l'opportunità di inviare al maldicente una lettera di diffida in cui possa comparire il nome e il cognome di chi ha riferito alla dottoressa le maldicenze. La possibilità di tutela è condizionata dalla esatta conoscenza delle parole usate dal terzo contro la dottoressa. Non tutte le espressioni che possono ritenersi "maldicenti" integrano la fattispecie del reato di ingiuria e/o diffamazione. (Avv. M.T.S.) ■



VETLINK
Lista telematica
A.N.M.V.I.

collegati con la tua professione
per iscriverti
<http://www.anmvi.it/servizi/liste/index.html>